



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Provincia di Roma

COPIA

DELIBERAZIONE N. 31

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Adunanza straordinaria di prima convocazione -
seduta pubblica.**

OGGETTO:

Regolamento TARES approvato con delibera CC 18/2013. Modifiche.

L'anno duemilatredici addì nove del mese di luglio alle ore 18,45 nella Sala delle Adunanze consiliari del Comune di Olevano Romano, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
CARLINI MAURO	X	
CARPENTIERI MASSIMO	X	
CIANCA ALESSANDRO	X	
CIOLLI FABIO	X	
MAMPIERI MARCO	X	
MASTROPIETRO SIMEONE	X	
MILANA GUIDO		X
PETRUCCA ALFREDO		X
RANIERI IRENE	X	
RICCARDI GIULIO(59)		X
RICCARDI GIULIO(66)	X	
ROCCHI RICCARDO		X
TRANQUILLI TOMMASO	X	
Totale	9	4

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Susanna Calandra che provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Dott. Giulio Riccardi (66) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Relaziona l'Assessore al bilancio, evidenziando le modifiche da apportare, come quella dei termini delle scadenze, a causa delle novità normative. Il Presidente ritiene che la TARES aggrava in modo scandaloso la situazione economica dei contribuenti, senza applicare il principio della progressività. Chiaramente la responsabilità è del legislatore nazionale, però a livello locale si deve porre attenzione alle tariffe. Sicuramente, a suo avviso, le più penalizzate saranno le famiglie con due o più figli; ad aggravare il quadro poi è la nuova configurazione delle tariffe idriche. Dichiara l'astensione, non perché non condivide l'impostazione del regolamento, ma per invitare l'Amministrazione a vigilare sulle modalità di effettuazione della raccolta differenziata. L'Assessore Cianca evidenzia, che la TARES è il frutto del continuo scaricare sulle autonomie locali la pressione fiscale da parte dello Stato centrale. Il Sindaco ribadisce che in questo momento di crisi istituzionale gli Enti locali sono stati chiamati a risollevarne le sorti dell'economia nazionale. Evidenzia che le nuove scadenze si riferiscono solo al 2013, mentre per il 2014 sarà possibile ripartire lungo tutto l'anno le varie scadenze. Comunica al Consiglio la nota pervenuta in data odierna da parte di Acque Potabili in merito al passaggio ad ACEA previsto per settembre 2013. Il Consigliere Carpentieri chiede se la riscossione della TARES spetti ad Equitalia. Il Sindaco risponde di sì, ma non in riferimento al ruolo coattivo, e, comunque, solo per le prime tre rate 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, nel limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Visto l'art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000, il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214, il quale stabilisce, l'entrata in vigore, dal 01.01.2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni;

Visto l'art. 10, comma 2, del D.L. 08.04.2013 n. 35 il quale stabilisce, per il solo 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.L. 201/2011 le seguenti disposizioni:

- ✦ la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria delibera adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo e pubblicata anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- ✦ ai fini del versamento delle prime due rate del tributo e, comunque, ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i moduli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES per l'anno 2013;

Visto il Regolamento TARES, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2013, art. 12, comma 4, che così recita: "Per il solo 2013, in virtù dell'art. 10, comma 2 del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, il tributo è liquidato con le seguenti scadenze:

- a) 30 giugno: è liquidata la prima rata di acconto relativo al primo trimestre 2013;
- b) 31 agosto: è liquidata la seconda rata di acconto relativo al secondo trimestre 2013;
- c) 31 ottobre: è liquidata la seconda rata di acconto relativo al terzo trimestre 2013;
- d) 31 dicembre 2013: è liquidata la quarta rata a conguaglio relativa al saldo 2013.

Le prime tre rate saranno conteggiate sulla base degli importi TARSU relativi all'anno 2012. Al saldo, a dicembre 2013, gli importi saranno rideterminati in relazione all'approvazione del piano finanziario, della determinazione delle tariffe e all'applicazione del tributo per i servizi indivisibili, pari a 0,30 euro per metro quadrato riservata allo Stato.";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 10 giugno 2013, con la quale considerando che, operando secondo le scadenze sopra richiamate, il peso gravante sui contribuenti a saldo a dicembre 2013 comprenderebbe sia l'aumento dei costi contrattuali annuali del servizio GAIA, sia i costi del passaggio dal regime TARSU al regime TARES, sia il tributo statale ed in coincidenza con la scadenza a saldo IMU, con possibile rischio di inesigibilità per i contribuenti;

Pertanto, la Giunta comunale con il presente atto propone al Consiglio comunale la modifica dell'art. 12, comma 4, del Regolamento TARES come segue: "Per il solo 2013, in virtù dell'art. 10, comma 2 del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, il tributo è liquidato con le seguenti scadenze:

- a) 31 agosto: è liquidata la prima rata di acconto 2013;
- b) 30 settembre: è liquidata la seconda rata di acconto 2013;
- c) 31 ottobre: è liquidata la terza rata di acconto 2013;
- d) 31 dicembre 2013: è liquidata la quarta rata a conguaglio relativa al saldo 2013.

Le prime tre rate saranno conteggiate nella misura dell' all'90% (novanta per cento) del ruolo TARSU 2012. Al saldo, a dicembre 2013, gli importi saranno rideterminati in relazione all'approvazione del piano finanziario, della determinazione delle tariffe e

all'applicazione del tributo per i servizi indivisibili, pari a 0,30 euro per metro quadrato riservata allo Stato.”;

Visto l'art. 10, comma 3, dello stesso Regolamento, che così recita: “Le cantine, le autorimesse e le tetterie (categorie catastali C2, C6 e C7) si considerano utenze domestiche. Se costituiscono accessorio di abitazioni adibite a residenza, la quota variabile della tariffa è applicata alla sola utenza domestica principale.

Se costituiscono accessorio di abitazioni a disposizione la quota variabile della tariffa è applicata sia all'utenza domestica principale, che all'accessorio.

Le cantine, le autorimesse e le tetterie (categorie catastali C2, C6 e C7) se non costituiscono accessorio di abitazioni adibite a residenza o di abitazioni a disposizione, si considerano utenze domestiche a disposizione.”

Ritenuto eccessivamente esosa la tassazione dei locali accessori delle abitazioni tenute a disposizione (pertinenze), che di fatto pagherebbero quanto le abitazioni;

Ritenuto, altresì, che il concetto di accessorialità della disciplina TARES è equivalente al concetto di pertinenza di origine civilista (art. 817 Codice civile) e che il legislatore soltanto per la disciplina IMU richiede una definizione stringente di pertinenzialità;

In relazione ai due punti precedenti si propone la modifica dell'art. 10, comma 3 del Regolamento, come segue: “Le cantine, le autorimesse e le tetterie (categorie catastali C2, C6 e C7) si considerano utenze domestiche. Se costituiscono accessorio di abitazioni adibite a residenza o di abitazioni tenute a disposizione la quota variabile della tariffa è applicata alla sola utenza domestica principale.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito se non costituiscono accessorio si considerano utenze domestiche a disposizione, se condotte da persone fisiche, prive nel comune di utenze abitative.”

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Entrate e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità dei votanti (astenuto Riccardi (66));

DELIBERA

1. Di modificare il regolamento comunale per l'applicazione della TARES come di seguito:

L'art. 12, comma 4 "Per il solo 2013, in virtù dell'art. 10, comma 2 del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, il tributo è liquidato con le seguenti scadenze:

a) 31 agosto: è liquidata la prima rata di acconto 2013;

b) 30 settembre: è liquidata la seconda rata di acconto 2013;

c) 31 ottobre: è liquidata la terza rata di acconto 2013;

d) 31 dicembre 2013: è liquidata la quarta rata a congruaggio relativa al saldo 2013.

Le prime tre rate saranno conteggiate nella misura dell' all'90% (novanta per cento) del ruolo TARSU 2012. Al saldo, a dicembre 2013, gli importi saranno rideterminati in relazione all'approvazione del piano finanziario, della determinazione delle tariffe e all'applicazione del tributo per i servizi indivisibili, pari a 0,30 euro per metro quadrato riservata allo Stato.”;

L'art. 10, comma 3 "Le cantine, le autorimesse e le tettoie (categorie catastali C2, C6 e C7) si considerano utenze domestiche. Se costituiscono accessorio di abitazioni adibite a residenza o di abitazioni tenute a disposizione, la quota variabile della tariffa è applicata alla sola utenza domestica principale.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito se non costituiscono accessorio si considerano utenze domestiche a disposizione, se condotte da persone fisiche, prive nel comune di utenze abitative.”;

2. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito www.finanze.gov.it con l'allegato testo del Regolamento modificato;

3. Di trasmettere copia della presente delibera al Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Fiscalità Locale;

4. Di dichiarare con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE di OLEVANO ROMANO

Provincia di Roma

Regolamento Comunale
per la
disciplina del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi indivisibili
(TARES)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 3 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
- Art. 4 - Locali ed aree oggetto della tariffa
- Art. 5 - Esclusioni dal tributo
- Art. 6 - Riduzioni del tributo
- Art. 7 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
- Art. 8 - Agevolazioni
- Art. 9 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
- Art. 10 - Categorie di utenza
- Art. 11 - Tariffe del tributo
- Art. 12 - Riscossione
- Art. 13 - Dichiarazione
- Art. 14 - Tributo giornaliero
- Art. 15 - Tributo sui servizi indivisibili del Comune
- Art. 16 - Rimborsi e compensazione
- Art. 17 - Attività di controllo e sanzioni
- Art. 18 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 19 - Riscossione coattiva
- Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in attuazione dell'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche, di cui alle delibere di Consiglio comunale. nn. 28 e 37/1998.

2) L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.

3) La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e si compone di una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Essa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

4) Per rifiuto urbano si intende il rifiuto proveniente dalle civili abitazioni, dalla spazzatura delle strade, o giacente sulle strade o aree pubbliche, nonché sulle aree demaniali di qualunque natura o provenienza essi siano.

Per rifiuto speciale si intende il rifiuto proveniente da attività di natura diversa da quella di civile abitazione.

Per rifiuto pericoloso si intende il rifiuto speciale appositamente indicato dagli atti normativi come pericoloso.

5) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1) Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali, utenze domestiche e non domestiche, o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2) Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione (cat. catastali A2 - A3 - A4 - A6 - A7 - A8) e relative pertinenze (C2 - C6 - C7);

d) *utenze non domestiche*, (a titolo esemplificativo, cat. catastali A10 - C1 - C3 - D) le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

2) Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 13 o i componenti del nucleo familiare;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 4 - Superficie degli immobili

1) La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2) Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3) Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

4) Per l'anno 2013, ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU). In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 13, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

5) Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 5 - Esclusioni dal tributo

1) Non sono soggetti al pagamento della TARES i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani (aree scoperte non operative), ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 35 del 08 aprile 2013. Rimangono, invece, soggette integralmente a tassazione tutte le aree scoperte utilizzate nell'ambito di attività economiche e produttive (aree scoperte operative).

4) Per rifiuto speciale si intende quello proveniente da attività di natura diversa da quella di civile abitazione. I rifiuti urbani non pericolosi sono assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani (art. 198 D. Lgs. 152/2006 - allegato alla deliberazione di Giunta comunale n. 7/2013).

Art. 6 - Riduzioni del tributo

1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 15 %;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;

d) fabbricati rurali ad uso abitativo, occupati da imprenditori agricoli professionali: riduzione del 30 %.

2) Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3) A seguito di regolamentazione comunale, alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, potrà essere applicata specifica riduzione sulla parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 30 %. La riduzione sarà subordinata alla presentazione, entro il mese di gennaio dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

4) Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, si applica una riduzione del tributo del 30 %.

5) Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze dei non residenti, poste fuori dal perimetro urbano, che non usufruiscono del servizio di raccolta domiciliare, a condizione che non sia funzionante il conferimento direttamente dei propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

6) Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per

motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 7 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani (rifiuti pericolosi), a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE %
FALEGNAMERIE	50
AUTOCARROZZERIE	50
AUTOFFICINE	50
GOMMISTI	50
AUTOFFICINE di ELETTRAUTO	50
DISTRIBUTORI di CARBURANTE	50
ROSTICCERIE	10
PASTICCERIE	10
LAVANDERIE	10
VERNICIATURA	10
GALVANOTECNICI	10
ODONTOIATRI	10
FRANTOI OLEARI	50
IMPIANTI di IMBOTTIGLIAMENTO	50
U.S.L. e STRUTTURE SANITARIE	50

La suddetta detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri annualmente, la documentazione concernente lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi (contratto + fattura).

Art. 8 - Agevolazioni

1) E' facoltà del Comune, prevista dall'art. 14, comma 19, d.l.201/2011, di deliberare, con atto di Consiglio comunale, annualmente agevolazioni ulteriori rispetto a quelle sopra indicate, nel limite comunque della ragionevolezza e della meritevolezza delle situazioni

contemplate e nel rispetto dell'obbligo della copertura finanziaria. A differenza delle riduzioni previste nei precedenti articoli, le agevolazioni in questione richiedono di essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 9 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1) Non è prevista la possibilità di cumulo delle riduzioni e/o delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche.

Art. 10 - Categorie di utenza

1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenze fra domestiche (civili abitazioni) e non domestiche.

2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) utenze domestiche condotte da residenti. Le utenze domestiche dei residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 13.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

b) utenze domestiche condotte da non residenti. Le utenze domestiche dei non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente in un'altra utenza domestica nel territorio comunale, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

3) Le cantine, le autorimesse e le tetterie (categorie catastali C2, C6 e C7) si considerano utenze domestiche. Se costituiscono accessorio di abitazioni adibite a residenza o di abitazioni tenute a disposizione la quota variabile della tariffa è applicata alla sola utenza domestica principale.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito se non costituiscono accessorio si considerano utenze domestiche a disposizione, se condotte da persone fisiche, prive nel comune di utenze abitative.

4) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti sono deliberati in sede di approvazione della deliberazione tariffaria.

5) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo. In caso di cessazione di qualsiasi attività economica si assegnerà la tariffa prevista per il locali adibiti ad autorimesse, magazzini senza vendita.

6) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

7) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

Art. 11 - Tariffe del tributo

1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2) Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica), resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). La somma attribuita dal MIUR al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

3) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4) La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

5) La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

6) E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 12 - Riscossione

1) Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno.

2) Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3) Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e con applicazione della sanzione del 30% per omesso o insufficiente, oltre agli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 1 punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Non si procede all'accertamento e alla riscossione del tributo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, ai sensi del comma 10, art. 3, del D.L. 2 marzo 2012 n.16, convertito con legge n. 44/2012, a meno il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

4) Per il solo 2013, in virtù dell'art. 10, comma 2 del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, il tributo è liquidato con le seguenti scadenze:

- a) 31 agosto: è liquidata la prima rata di acconto 2013;
- b) 30 settembre: è liquidata la seconda rata di acconto 2013;
- c) 31 ottobre: è liquidata la terza rata di acconto 2013;
- d) 31 dicembre 2013: è liquidata la quarta rata a conguaglio relativa al saldo 2013.

Le prime tre rate saranno conteggiate nella misura dell' all'90% (novanta per cento) del ruolo TARSU 2012. Al saldo, a dicembre 2013, gli importi saranno rideterminati in relazione all'approvazione del piano finanziario, della determinazione delle tariffe e all'applicazione del tributo per i servizi indivisibili, pari a 0,30 euro per metro quadrato riservata allo Stato.

Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013.

Art. 13 - Dichiarazione

1) I soggetti passivi del tributo devono dichiarare, su modello predisposto dal Comune, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta, attraverso l'apposizione del protocollo in arrivo sulla copia della dichiarazione presentata. Nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

2) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

3) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

4) Analogamente a quanto prescritto per la TARSU (art. 70, comma 5, d.lgs. 507/1993), in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, gli uffici comunali competenti devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione. Il mancato invito non comporta esenzione dall'obbligo di tempestiva dichiarazione.

Art. 14 - Tributo giornaliero

1) Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2) In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione

temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7) Al tributo giornaliero sui rifiuti si applica la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.

8) Il tributo giornaliero non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.

Art. 15 - Tributo sui servizi indivisibili del Comune

1) Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, riservata allo Stato, pari a 0,30 euro per metro quadrato, con possibilità, a partire dall'anno 2014, in sede di approvazione delle tariffe di modificarla in aumento fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

2) La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero.

3) Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

4) Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 16 - Rimborsi e compensazione

1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di 1 punto percentuale., a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3) Non si rimborsano le somme fino ad euro 30,00.

4) Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti per l'anno successivo. Possono essere compensate anche le somme versate e non dovute inferiori ad euro 30,00.

Art. 17 - Attività di controllo e sanzioni

1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3) L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

4) L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

5) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

8) Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene adesione del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.

9) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 1 punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 18 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento alle condizioni e nei limiti seguenti:

- l'ammontare del debito sia superiore a € 155,00;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
- durata massima: dodici mesi decorrenti dal giorno di presentazione dell'istanza;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle singole leggi d'imposta;
- n. rate: massimo 4 rate.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese e l'ammontare delle singole rate non può essere inferiore a € 26,00.

Il pagamento complessivo degli interessi avviene contestualmente al versamento della prima rata. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, degli interessi nel termine stabilito importa la decadenza dal beneficio.

Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nei commi precedenti. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 2.582,00, è necessaria anche la previa prestazione di idonea garanzia, con polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

In ogni caso, la richiesta di sospensione o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

2) La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 1 punto percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3) Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 19 - Riscossione coattiva

1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

2) Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva, accertamento ed iscrizione a ruolo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, è

soppresso, a partire dal 1° gennaio 2013, il prelievo vigente relativo alla gestione dei rifiuti urbani.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

N° 31 del 09.07.2013

OGGETTO: Regolamento TARES approvato con delibera CC 18/2013. Modifiche.

AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^o del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI' DISPONE:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.....omissis..

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL SEGUENTE PROSPETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 05.07.2013

IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa Denise Bonuglia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 05.07.2013

IL RESPONSABILE F.to Rag. Natale Baldi

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giulio Riccardi (66)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)

N° 233 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio comunale dal giorno 18.07.2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti local approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).

Dalla residenza Comunale li 18.07.2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva:

per decorrenza dei termini di pubblicazione il giorno

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, li 18.07.2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra